



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
7<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Sante  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Bressan  
Chisso  
Conta  
Coppola  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

## Deliberazione della Giunta

n. 3855 del 03.12.2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002, n. 22:  
“Autorizzazione e accreditamento delle  
strutture sanitarie, socio sanitarie e  
sociali”

L'Assessore alle Politiche Sociali Sante Bressan, di concerto con l'Assessore alla Politiche Sanitarie Fabio Gava riferisce quanto segue:

Con L.R. n. 22 del 2002 la Regione del Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04, la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla citata legge n. 22, compreso – per quanto concerne i servizi e le strutture sociali – l'art. 14 della legge predetta, che affida alla Giunta Regionale il compito di definire – ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente – i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previo parere della Conferenza Regionale per la Programmazione Sociosanitaria, di cui all'art. 133 della L.R. 11/2001.

Il relatore riferisce che in attuazione della citata normativa il provvedimento della Giunta Regionale n. 2473/04, sul quale la Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria è stata chiamata ad esprimersi, non può che essere considerato alla stregua di un atto di volontà istruttorio, essenziale nel complesso procedimento voluto dal legislatore regionale per ridefinire il nuovo sistema veneto di organizzazione e di erogazione dei servizi, ma finalizzato all'acquisizione di un motivato parere della Conferenza.

L'art. 22 – comma 7° - della L.R. 22/2002 prevede che “Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 15 della presente legge (Accreditamento istituzionale), i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali di cui all'art. 14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente”.

Analogamente, il 1° comma del citato art. 22 per le attività sanitarie e socio-sanitarie “Sino all’approvazione dei provvedimenti della Giunta Regionale di cui all’art. 10, l’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria...continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all’entrata in vigore della presente legge”.

Appare evidente la volontà del legislatore regionale di confermare in toto la disciplina autorizzativa vigente, fino alla completa ed adeguata definizione da parte della Giunta Regionale di tutti i provvedimenti attuativi necessari per dare avvio al nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento.

Sarà quindi solo nella deliberazione conclusiva del complesso procedimento amministrativo attivato che la Giunta Regionale stabilirà in via definitiva requisiti, standard e condizioni di accreditamento, modalità e tempi di attuazione.

Il relatore informa altresì che la finalità della legge n. 22/2002 non è quella di modificare procedure amministrative, bensì quella di far compiere all’intero sistema socio-sanitario veneto un ulteriore salto di qualità nell’erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni. Con le suddette deliberazioni (DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04) la Giunta Regionale potrà altresì stabilire, nei limiti ritenuti necessari, anche momenti di gradualità nel nuovo processo di autorizzazione ed accreditamento.

E’ in tale ottica che la Conferenza Permanente per la Programmazione Socio-sanitaria riunitasi, ai sensi dell’art. 133 della L.R. 11/01, i giorni 25.10.2004 e 22.11.2004 per l’esame e l’espressione del parere sulle DGR n. 2473/04 e n. 2501/04, sentita anche la relazione dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, ha proposto di sperimentare l’attuazione dei suddetti provvedimenti con riferimento ad alcune significative tipologie di unità di offerta di servizi sociali e socio-sanitari, per verificarne l’impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, ed in alcune realtà regionali (corrispondenti al territorio di alcune Aziende U.L.S.S., che verranno successivamente individuate).

Il relatore propone alla Giunta di istituire pertanto un gruppo di lavoro presso la Segreteria Regionale Sanità Sociale che, in collaborazione con l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, elabori un progetto di sperimentazione con i seguenti obiettivi:

1. testare su alcune significative unità di offerta il nuovo modello ed in particolare la sua idoneità a perseguire gli obiettivi di qualità voluti dal legislatore della legge n. 22/2002;
2. constatare i reali impatti economici, ai fini della valutazione della compatibilità dei modelli proposti con il complesso delle risorse a disposizione del sistema;
3. provvedere, in relazione ai bisogni individuati dai comuni e dalle A.U.U.L.L.S.S.S.S. all’adeguata formazione dei valutatori e dei facilitatori, essenziale per la messa a regime del sistema.

Il relatore propone inoltre che l’entrata a regime del sistema di autorizzazione ed accreditamento previsto dalle DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04 relativamente alle

strutture sociali e socio sanitarie decorra dalla data fissata dal provvedimento di Giunta Regionale che recepisce l'esito della sperimentazione; provvedimento assunto, per quanto concerne il settore sociale e, previo il previsto parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, precisando che comunque tale provvedimento non potrà essere successivo al 31.12.2005. Fino al termine fissato dalla Giunta Regionale nel provvedimento succitato, per le realtà non soggette a sperimentazione continua ad applicarsi, sia sotto il profilo dell'autorità competente all'autorizzazione che dei requisiti, la normativa vigente.

Si ritiene altresì, al fine di facilitare l'avvio del complesso sistema previsto dalla legge, che per le tipologie di offerta di servizi sanitari le cui procedure di autorizzazione vedono coinvolte le amministrazioni comunali, e precisamente per gli ambulatori specialistici, veterinari e di sanità pubblica, gli ambulatori odontoiatrici e gli studi professionali medici, veterinari e di altre professioni sanitarie (identificati con le classi ed i codici B5, B6, B8 e B9 dell'allegato 1 alla DGR 2501/04) già in esercizio alla data di pubblicazione della deliberazione stessa nel BUR (14 settembre 2004), per i quali è prevista l'autorizzazione all'esercizio, ma che ne sono ad oggi sprovvisti, sia opportuno prorogare di 180 giorni il termine previsto per la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato, nonché prorogare di 180 giorni il termine previsto per l'evasione della stessa da parte del Comune.

Al riguardo si precisa che, come specificato nella DGR 2501/04, in tali casi è la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio che legittima la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine.

Analogamente si ritiene opportuno prorogare di un anno il termine per la presentazione delle domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio relativamente a tutte le strutture sanitarie (identificate con le classi ed i codici da A1 a B13 dell'allegato 1 alla D.G.R. 2501/04) già autorizzate e in esercizio, prevedendo, pertanto, per esse, indipendentemente dalla loro complessità, un unico termine, di tre anni a decorrere dalla data del 14.09.2004.

Per quanto concerne, sempre relativamente al settore sanitario, i procedimenti ad oggi pendenti (per essi si intendono le domande di autorizzazione all'esercizio inoltrate prima della data del 14.9.2004 – data di pubblicazione nel BUR della DGR 2501/04 - e non ancora evasi), i quali, in mancanza di specifica previsione legislativa che disciplina la fase transitoria devono essere riassunti dalla competente autorità amministrativa secondo le nuove procedure della L.R. 22/02, si ritiene opportuno dare ai Comuni l'indicazione di evaderli prioritariamente, assegnando per l'evasione un termine di 180 giorni dalla riassunzione del procedimento. Si assicura ai Comuni l'assistenza tecnica necessaria delle da parte dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e delle Aziende Ulss.per l'espletamento delle procedure.

L'Assessore alle Politiche Sociali Sante Bressan, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, Assessore alle Politiche Sociali Sante Bressan, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava , incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

vista la L. 241/1990;

vista la L.R. 11/2001 art. 133;

vista la L.R. 22/2002;

vista la DGR n. 2473/2004;

vista la DGR n. 2501/2004;

## DELIBERA

1. di prendere atto del parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Socio Sanitaria riunitasi, ai sensi dell'art. 133 della L.R. 11/01, i giorni 25 ottobre 2004 e 22 novembre 2004 sulle DGR n. 2473/04 e n. 2501/04;
2. di approvare la sperimentazione dell'attuazione dei suddetti provvedimenti (DGR 2473/04 e DGR 2501/04) per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative tipologie di unità di offerta e per verificarne l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, ed in alcune realtà regionali corrispondenti al territorio di alcune Aziende U.L.S.S. che verranno successivamente individuate;
3. di incaricare la Segreteria Regionale Sanità e Sociale di istituire un gruppo di lavoro che, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, elabori un progetto di sperimentazione con gli obiettivi esplicitati nella parte motiva del presente provvedimento;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'indicazione della decorrenza dell'entrata a regime del sistema di autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie successivamente all'esito della sperimentazione e comunque entro il 31.12.2005;
5. di stabilire che per le realtà sociali e sociosanitarie non soggette a sperimentazione, continua ad applicarsi la normativa precedente sia con riferimento all'autorità competente all'autorizzazione che ai requisiti;

6. per quanto attiene il settore sanitario, di prorogare di 180 giorni il termine previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, con riferimento agli ambulatori specialistici, veterinari e di sanità pubblica, gli ambulatori odontoiatrici e gli studi professionali medici, veterinari e di altre professioni sanitarie (identificati con le classi ed i codici B5, B6, B8, B9 dell'allegato 1 alla DGR 2501/04) già in esercizio alla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione n. 2501/04, per i quali la deliberazione stessa prevede l'autorizzazione all'esercizio, ma che ne sono ad oggi sprovvisti; di prorogare, altresì, di 180 giorni il termine previsto per l'evasione, da parte del Comune, dell'istanza.
7. di prorogare di un anno il termine per la presentazione delle domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio relativamente a tutte le strutture sanitarie (identificate con le classi ed i codici da A1 a B13 dell'allegato 1 alla D.G.R. 2501/04) già autorizzate e in esercizio, prevedendo, pertanto, per esse, indipendentemente dalla loro complessità, un unico termine, di tre anni a decorrere dalla data del 14.09.2004.
8. di dare ai Comuni l'indicazione di evadere prioritariamente i procedimenti pendenti, cioè quelli la cui istanza sia stata presentata prima del 14 settembre 2004 e non ancora evasa entro quella data, riassumendoli secondo la nuova normativa prevista dalla legge regionale 22/2002 e assegnando per l'evasione un termine di 180 dalla riassunzione del procedimento. Si assicura ai Comuni l'assistenza tecnica necessaria per l'espletamento delle procedure da parte dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e delle Aziende Ulss

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione attestandone  
la conformità agli atti, la regolare istruttoria e  
la compatibilità con la vigente legislazione statale  
e regionale.

IL DIRIGENTE VICARIO  
DR. DOMENICO VISCIDI